

## PERSONALE AUTORIZZATO A RICHIEDERE L’EMISSIONE DELLA “CARTA ESERCITO”

La Carta Esercito può essere richiesta esclusivamente dal personale militare e civile della F.A. sia in servizio sia in quiescenza (c.d. titolari) e rispettivi parenti/affini entro il 2° grado di parentela (su richiesta espressa del titolare che rimane comunque responsabile della condotta dell’intero nucleo familiare presentato).

## PERSONALE AUTORIZZATO A RICHIEDERE L’EMISSIONE DELLA “CARTA AMICI DELL’ESERCITO”

Di seguito, si elencano le categorie di personale che possono richiedere l’emissione della Carta Amici dell’Esercito estendibile a tutto il nucleo familiare (intendendo tale il coniuge non legalmente separato o divorziato, l’unito civilmente, il convivente *more uxorio* e i figli conviventi – legittimi, legittimati, naturali o adottivi - purché risultanti dal certificato di famiglia del titolare. Nel nucleo familiare si intendono, altresì, compresi i figli non conviventi purché studenti fino a 26 anni di età e identificabili attraverso i dati fiscali derivanti dalla dichiarazioni dei redditi):

1. personale in servizio o in quiescenza:
  - Forze Armate:
    - Marina Militare;
    - Aeronautica Militare;
    - Arma dei Carabinieri;
  - Corpi Militari e Ausiliari dello Stato:
    - Guardia di Finanza;
    - Corpo Militare CRI;
    - Infermiere volontarie;
    - SMOM;
  - Corpi Armati e non dello Stato:
    - Polizia di Stato;
    - Polizia Penitenziaria;
    - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
    - Dipartimento della Protezione Civile;
    - Volontari CRI;
2. mariti/mogli e parenti/affini entro il 2° grado di parentela del personale appartenente al comparto Difesa che risulti ferito/caduto nel corso di operazioni in Teatro Operativo estero;
3. cariche dello Stato e personale civile appartenente alla Pubblica Amministrazione;
4. personale straniero che presta servizio presso EDRC della Difesa in Italia;
5. personale appartenente alle Associazioni fra militari delle categorie in congedo e dei pensionati iscritte in apposito albo tenuto dal Ministero della Difesa (di cui agli artt. 937 e 941 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90)<sup>1</sup>;
6. personale “ospite” dell’avente titolo alla Carta Esercito (su richiesta espressa del titolare che rimane comunque responsabile della condotta dello stesso).

---

<sup>1</sup> Dovrà essere fornito un elemento di prova della validità dell’iscrizione per l’anno in cui viene avanzata istanza per la Carta Amici dell’Esercito.